



CITTÀ DI PINEROLO

Città Metropolitana di Torino

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 72 del 07/04/2021

OGGETTO:	APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE MERCATALE.
-----------------	--

Prov. In.	Cat. cls.	F.A.	Int.	I.	L.
72 G.C. 2021	05.03.01	6/2021			

L'anno **2021**, addì **sette**, del mese di **Aprile**, alle ore **16:00**, presso questa sede comunale, nella solita sala delle adunanze e in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale:

Assume la presidenza IL SINDACO **Luca SALVAI**.

Assiste alla seduta IL SEGRETARIO GENERALE **Dott.ssa Annamaria LORENZINO**.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
SALVAI LUCA	SINDACO	X	
COSTARELLI FRANCESCA	VICESINDACO ASS.ATT.PRODUTTIVE,TURISMO, MANIFEST.,SPORT	X	
CLAPIER ANTONELLA	ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE		X
PEZZANO LARA	ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE E AL LAVORO	X	
BACHSTADT-MALAN CAMUSSO CHRISTIAN	ASSESSORE LAVORI PUBBLICI	X	
LAURENTI MARTINO	ASSESSORE ALLE POLITICHE CULTURALI E DI CITTADINANZA ATTIVA	X	
PROIETTI GIULIA	ASSESSORA ALL'URBANISTICA E PATRIMONIO	X	

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO:	APPROVAZIONE COEFFICIENTI E TARIFFE DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO, LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI, IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL CANONE MERCATALE.
-----------------	--

Relazione il SINDACO

Premesso che la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 816 a 847, ha istituito, a decorrere dall'anno 2021:

- il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, e di qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;
- il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della Tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea, dei vigenti prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 e s. m. e i. (TARI Giornaliera).

Visto in particolare il comma 817, che recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

Visto il “Regolamento comunale del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/03/2021, in attesa di esecutività, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, che recita *“Le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti....”*.

Richiamati in particolare l'articolo n. 4 del sopraccitato Regolamento, che recita:

- al comma 2, *“Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del Canone ai fini dell'occupazione nonché per la diffusione di messaggi pubblicitari, è suddiviso, in base all'importanza delle strade e dei luoghi pubblici in due categorie (1° Categoria, 2° Categoria), come da elencazione di cui all'allegato “A” al presente Regolamento”*;
- al comma 3, *“A ciascuna Categoria, con la delibera di Giunta Comunale di fissazione delle tariffe del Canone, sono assegnati:*
 - *un coefficiente definito “coefficiente per l'occupazione” che tiene conto dell'ubicazione dell'occupazione, delle tipologie e della finalità della stessa e delle riduzioni previste all'art. 44 del presente Regolamento;*
 - *un coefficiente definito “coefficiente per la pubblicità” che tiene conto della localizzazione territoriale dell'impianto e mezzo pubblicitario nonché della particolare tipologia dell'impianto/mezzo pubblicitario e delle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario e delle riduzioni previste all'art. 45 del presente Regolamento;*
 - *un coefficiente definito “coefficiente per il Canone Mercatale” che tiene conto della tipologia e della finalità dell'occupazione posta in essere”*.

Richiamati inoltre:

- l'art. 52, comma 6, che recita: *“La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni, è determinata dalla Giunta comunale, applicando un coefficiente alla tariffa standard di cui all'art. 1 comma 826 della Legge n. 160/2019 per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per periodi di esposizione di 10 giorni o frazione”*;

- l'art. 58 - Criteri per la determinazione della tariffa - che recita: *“Con la delibera di Giunta Comunale di fissazione della tariffa del Canone Mercatale, è determinato un coefficiente definito “Coefficiente per l’occupazione per l’area mercatale” al fine di determinare una tariffa oraria da applicare fino a nove ore di occupazione ed una tariffa giornaliera per occupazioni di durata superiore. Al fine della determinazione del Coefficiente si dovrà tenere conto della tipologia e della finalità dell’occupazione posta in essere”*.

Visti gli articoli n.ri 39 e 41 del Regolamento che stabiliscono che la Giunta Comunale, in sede di determinazione delle tariffe del Canone relative all'anno 2021, in considerazione del vincolo di cui all'art. 1, comma 817 della Legge n. 160/2019, ed allo scopo di evitare pregiudizi ai soggetti tenuti al pagamento del Canone, dovrà dare continuità alle tariffe applicate per l'anno 2020 per la TOSAP e per l'Imposta comunale sulla pubblicità, rispetto alle quali potrà scostarsi in aumento o in diminuzione nella misura massima del 10%.

Visto che le tariffe standard di legge, modificabili ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n. 160/2019 e degli articoli 39 e 41 del Regolamento avanti citati, per il Comune di Pinerolo, in base alla sua popolazione annua, sono pari:

- ad € 50,00 di tariffa annua nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare;
- ad € 1,20 di tariffa giornaliera nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare.

Ritenuto pertanto necessario determinare ed approvare i coefficienti e le conseguenti tariffe del Canone per le occupazioni di suolo pubblico, per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per le pubbliche affissioni e del Canone mercatale, come riportate negli schemi allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che i coefficienti e le conseguenti tariffe del canone avranno efficacia dal 1° gennaio 2021.

Richiamato l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”*.

Visti:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- il D.L. n. 41 del 22/03/2021 (Decreto sostegni) con cui il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2021 è stato ulteriormente differito al 30/04/2021.

Vista la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti di natura non tributaria e che pertanto regolamenti e tariffe relativi ad entrate non tributarie non devono essere trasmessi al MEF, né pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche l'approvazione della tariffe del nuovo canone patrimoniale non sia assoggettata agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

Visto lo schema del bilancio di previsione 2021 approvato con propria deliberazione n. 47 del 16/03/2021.

Visti l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e l'art. 7, comma 2, dello Statuto comunale.

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità.

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del settore Finanze, dott. Roberto Salvaia.

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dall'art. 11 del Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale.

DELIBERA

1) Di approvare, stante quanto riportato nelle premesse che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i coefficienti e le conseguenti tariffe:

- del Canone per le occupazioni di suolo pubblico permanenti, di cui all'Allegato A;
- del Canone per le occupazioni di suolo pubblico temporanee, di cui all'Allegato B;
- del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari permanenti, di cui all'Allegato C;
- del Canone per la diffusione di messaggi pubblicitari temporanei, di cui all'Allegato D;
- del Canone per le pubbliche affissioni, di cui all'Allegato E;
- del Canone Mercatale, di cui all'Allegato F.

2) Di dare atto che i coefficienti e le conseguenti tariffe del canone avranno efficacia dal 1° gennaio 2021.

3) Di dare altresì atto che la presente deliberazione non è assoggettata agli obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

4) Di disporre che la presente deliberazione, in conformità all'art. 125 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, sia trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

5) Di dichiarare, a voti unanimi espressi nei modi di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, stante l'urgenza di disporre delle tariffe per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Luca SALVAI
(Sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Annamaria LORENZINO
(Sottoscritto digitalmente)